

ALLEGATO A alla delibera n. 292/23/CONS

All'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati dall'articolo 24 della legge n. 112 del 2004, in particolare al comma 1 lettera b), fermo restando l'obbligo di riserva di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 12, nella fase di avvio dei mercati gli operatori di rete di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale in ambito nazionale, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sono tenuti a cedere una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti, nella quantità di 108 unità di capacità ciascuno. Tale previsione si applica al termine della prima scadenza dei contratti in essere, qualora un operatore di rete obbligato abbia in corso contratti di cessione di capacità ai sensi della presente delibera per unità di capacità complessive superiore a 108, salvo diverso accordo tra le parti.”.

All'art. 14-*bis*, il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Allo scopo di perseguire un uso efficace ed efficiente delle risorse spettrali e delle relative unità di capacità, nonché di garantire un'adeguata qualità del servizio agli utenti finali, la capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti nazionali è assegnata ai soggetti richiedenti nella quantità di uno o due moduli da 36 unità di capacità. La richiesta del secondo modulo da parte dei richiedenti due moduli viene soddisfatta dopo aver soddisfatto le richieste del primo modulo dei richiedenti, ove residui capacità. In ogni caso, a ciascun fornitore di contenuti radiofonici indipendente è assegnabile una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione.”.

All'art. 14-*bis*, comma 9, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

“Qualora residui capacità inoptate, l'operatore di rete pubblica sul proprio sito *web* un ulteriore avviso di disponibilità per la durata di 30 giorni, entro cui i fornitori di contenuti indipendenti nazionali possono presentare le domande di accesso alla capacità trasmissiva residua. Qualora, al termine dei 30 giorni, nessun fornitore abbia fatto domanda, ovvero alcuna delle domande presentate entro i 30 giorni sia stata contrattualizzata entro un termine ragionevole, allora la capacità inoptata potrà essere utilizzata in proprio

dall'operatore di rete, per un tempo massimo di 18 mesi dal termine dei 30 giorni o dalla data di interruzione delle trattative comunicata dall'operatore obbligato al richiedente, ove successiva. Entro tre mesi dal termine dell'utilizzo in proprio, per uno o più moduli, l'operatore di rete è tenuto a pubblicare per la durata di 30 giorni un nuovo avviso relativo alla disponibilità della stessa capacità. La capacità sarà, in ogni caso, resa disponibile al fornitore di contenuti al termine dell'utilizzo in proprio consentito. In caso di perdurante mancanza di domanda o mancata conclusione delle trattative come sopra specificato, il termine di 18 mesi si rinnova per ulteriori periodi di al massimo 12 mesi con le stesse modalità e per la stessa capacità massima indicata, anche per moduli separati. I nuovi avvisi di disponibilità sono pubblicati entro 3 mesi dalla nuova scadenza. L'accesso alla capacità inoptata da parte dei fornitori di contenuti indipendenti nazionali ha priorità su qualunque utilizzo proprio dell'operatore di rete.”.